



Sentenza salva precari Il reintegro deciso dal giudice non può più essere evitato

■ ■ ■ GABRIELE FAVA

Finalmente una buona notizia per i precari. La Corte costituzionale ha bocciato la norma che consentiva alle aziende private di evitare il reintegro deciso da un giudice del lavoro limitandosi a pagare da 2,5 a 6 mensilità. A tal proposito, con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 368/2001 successivamente modificato dalla legge 133/2008.

L'articolo in oggetto, nel dettare le disposizioni transitorie circa l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato, stabiliva che, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso articolo, il datore di lavoro era tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore.

La norma in questione, ri-

servava, dunque, una tutela di rango inferiore ad alcuni lavoratori per il solo fatto di avere un giudizio in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Il contratto di lavoro subordinato, infatti, è di regola stipulato a tempo indeterminato. Tuttavia, è consentita l'apposizione di un termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro e nel rispetto di specifiche formalità.

Alla violazione delle suddette prescrizioni consegue la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno. Da qui è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma in oggetto che, sostituendo retroattivamente la conversione del rapporto di lavoro in una tutela semplicemente indennitaria, violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, pronunciata-

si sul punto, ha ritenuto ingiustificato che situazioni di fatto identiche, ossia contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi, risultino destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008, giorno di entrata in vigore dell'articolo 4-bis del d.lgs. 368/2001.

In effetti, da un lato, secondo il diritto vivente, la sanzione è rappresentata dalla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno, dall'altro, dall'erogazione di una modesta indennità. Tale discriminazione è stata ritenuta priva di ragionevolezza tanto più in quanto non collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un regime nor-

mativo a un altro.

L'intervento del legislatore, infatti, non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato. Ha, invece, semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro. Con questa sentenza deve, quindi, ritenersi abrogato l'articolo 4-bis del d.lgs. 368/2001.

I lavoratori a tempo determinato avranno d'ora in poi la stessa tutela, senza alcuna discriminazione. Potranno, pertanto, ottenere la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno, in caso di violazione delle prescrizioni previste per l'apposizione e la proroga del termine nei contratti di lavoro subordinato.

www.favalex.it

